

Circolare n. 03/2015

Roma, 05 ottobre 2015

A TUTTE LE AZIENDE  
**ANPAR**

LORO SEDI

Oggetto: Sentenza n. 330258 Corte di Cassazione - La demolizione di un edificio non è un processo di produzione ai fini della qualificazione del sottoprodotto.

---

*L'attività di demolizione di un edificio non può essere definita un "processo di produzione" quale quello indicato dall'art. 184 – bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/06, con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti.*

Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 330258 del 28 luglio 2015, rigettando il ricorso di un'Impresa edile accusata di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 256, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/06.

Il ricorso era argomentato con due motivazioni: sottoprodotto e deposito temporaneo.

Il rifiuto proveniente dalla demolizione di un edificio, costituito da rifiuti di cui ai codici CER 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07 e 17.04.05, veniva riutilizzato per la formazione di un fondo stradale provvisorio per il transito di mezzi pesanti in vista della costruzione di fabbricati residenziali in un Comune diverso da quello di provenienza del rifiuto.


Secondo la Difesa tale riutilizzo sarebbe riconducibile al novero dei sottoprodotti.

La Difesa aggiungeva inoltre che pur volendo qualificare il materiale in questione come rifiuto, sarebbe stato comunque applicabile la disciplina prevista per il deposito temporaneo in quanto il raggruppamento dei rifiuti sarebbe avvenuto in un luogo nella disponibilità dell'impresa ed in collegamento funzionale ed infrastrutturale con il luogo di produzione ed avrebbe rispettato le condizioni sulla quantità e sulla durata del deposito, previsti nell'art. 183 del D.Lgs. 152/06.

La Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato: *deve escludersi la natura di sottoprodotto dei residui da demolizione che viene ad essi attribuita, in quanto la natura dei materiali difetterebbe la prima delle condizioni richieste dall'art. 184 – bis del D.Lgs. 152/06, quella concernente l'origine del sottoprodotto, non potendosi ritenere che i materiali utilizzati provengano da un processo di produzione tale non essendo la demolizione di un edificio.*

Si allega copia integrale della sentenza (Fonte [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it)) in parola.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
(Paolo Barberi)  


Allegato: 03-2015\_Allegato: Sentenza della Corte di Cassazione n. 330258 del 28 luglio 2015